

Pubblicato il 11/02/2025

N. 00038/2025 REG.PROV.PRES.
N. 00064/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 64 del 2025, proposto da Società Agricola Terre del Sole S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Attilio Dibari e Giuseppe Domenico Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Manfredonia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comagri G. & T. Società a Responsabilità Limitata o in forma abbreviata Comagri G. & T.S.R.L., Italcariofi S.r.l. Unipersonale, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 0574167/2024 del 21/11/2024, adottato dalla Regione

Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, a firma del Direttore di Dipartimento Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022, ad oggetto: “PSR 2014/2022 della Regione Puglia. Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.2 “Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli”. Esito ricorso gerarchico”, successivamente notificato;

- del provvedimento prot. 573117/2024 del 20/11/2024, adottato dalla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura, recante parere sfavorevole all’accoglimento del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente a mezzo pec in data 30/08/2024, ed acquisito al prot. n. 425276/2024 del 03/09/2024, successivamente notificato in allegato al provvedimento del 21/11/2024;

- della archiviazione della Domanda di Sostegno 54250489280 del 11/10/2017, presentata dalla ricorrente ai sensi della Sottomisura 4.2, di cui alla Comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2, L. n. 241/90 trasmessa a mezzo PEC dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura in data 01/08/2024;

- di ogni atto comunque presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ed in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 334820/2024 del 02/07/2024 con cui la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura comunicava preavviso di rigetto alla ricorrente, ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990; nonché, sempre ove occorra, della nota del Comune di Manfredonia, prot. n. 391285 del 01/08/2024 (menzionata negli atti suindicati, ma mai direttamente notificata alla ricorrente).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza della ricorrente di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, apposta in calce al ricorso;

Ritenuto di poter accogliere detta istanza e, per l'effetto, autorizzare la notifica del ricorso ai molteplici controinteressati, quali i soggetti nominativamente individuati e partecipanti all'Avviso pubblico per la presentazione delle "domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 4.2 del PSR Puglia 2014-2020, per il finanziamento degli investimenti finalizzati alla trasformazione, alla commercializzazione e allo sviluppo dei prodotti agricoli", avviso approvato con DAdG n. 102/2017 e pubblicato nel BURP 76/2017 – DdS 54250489280, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3, del codice del processo amministrativo, mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Puglia, nella medesima pagina riguardante la pubblicazione degli esiti della procedura in contestazione e/o in apposito altro spazio dedicato dello stesso sito internet, da effettuarsi a carico della parte ricorrente;

Considerato che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione del presente decreto, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, corredata da copia informatica degli atti indicati e del decreto di autorizzazione;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente pure l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale della Regione Puglia, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta

pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati.

P.Q.M.

autorizza la notifica del ricorso agli ulteriori controinteressati, nei modi e nei termini indicati in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari il giorno 10 febbraio 2025.

Il Presidente
Vincenzo Blanda

IL SEGRETARIO

AVV. GIUSEPPE DOMENICO TORRE
Corso Cavour, 124 – 70121 BARI
Tel. /Fax 080 5211483
PEC: *giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it*

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto di S.E. il Presidente della Sezione Terza del Tribunale Amministrativo per la Puglia di Bari n. 38/2025 del 11/02/2025 reso nell'ambito del giudizio R.G. n. 64/2025 dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Puglia di Bari, Sezione Terza.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio (n. 64/2025).